



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060
☎ +39 0941 961041 - P. IVA 00342960838
P.E.C. comunenaso@pec.it



UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n° 93 del 14 novembre 2016

Premesso che:

- la strada statale 116 "Randazzo - Capo d'Orlando" al KM 50+380 sino al Km 50+600 presenta una pericolosa ed estesa sconnessione del manto stradale, già segnalata e denunciata all'Ente proprietario della medesima in molteplici occasioni;
- nel tempo, stante la totale assenza di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ancora in atto, il profuso dissesto del piano viario ha provocato un aggravamento delle condizioni di percorribilità della strada *de qua*;
- con nota prot. n° 756 del 22.01.2015, a firma del deducente, veniva espressamente richiesto all'A.N.A.S. S.p.A. un tempestivo accertamento tecnico dello stato dei luoghi, al fine di adottare in sinergia ogni utile azione indispensabile per garantire la sicurezza stradale degli utenti della SS 116, nonché per la salvaguardia dei fondi e degli immobili di proprietà privata direttamente coinvolti dalla smottamento che interessava la sede stradale e le pertinenze della stessa, denunciando formalmente un danno temuto;
- stante la totale assenza di riscontro alla succitata nota ed il progredire dei cedimenti strutturali, con nota prot. n° 5463 del 19.05.2015, a firma del responsabile dei servizi manutentivi e del responsabile Area Tecnica 1 del Comune di Naso, veniva nuovamente sollecitato l'intervento dell'Ente proprietario della SS 116, segnalando al contempo il grave pericolo per la circolazione viaria;
- con note prot. nn° 3555 e 3563 del 01.04.2016, i proprietari degli immobili rientranti nell'ambito del tratto di strada interessato dal fenomeno franoso, hanno segnalato al Comune di Naso che con l'imperversare delle precipitazioni meteorologiche il rilevato stradale aveva subito un ulteriore collassamento con il probabile danneggiamento della condotta fognaria e conseguenziale fuoriuscita dei reflui nei terreni sottostanti;
- successivamente, sono pervenute sempre con maggiore insistenza, segnalazioni dei privati residenti nella zona attraversata dalla S.S. 116 dal Km. 50+200 sino al km. 50+600, che denunciavano la presenza di miasmi mefitici proprio in corrispondenza dei tratti di strada che avevano subito i maggiori cedimenti;
- in data 07.11.2016, personale in servizio presso l'U.T.C. di Naso ha effettuato un sopralluogo, nel corso del quale è stato possibile accertare che la deformazione del manto stradale ha subito un significativo peggioramento, rispetto agli ultimi controlli compiuti nei mesi precedenti;
- in particolare, in prossimità del fabbricato della sig.ra Trapani Gina, è stata appurata la fuoriuscita di acqua sul terreno di proprietà della stessa e odori malsani, imputabili

molto verosimilmente alla fuoriuscita di acque reflue dalla condotta fognaria che attraversa la soprastante S.S. 116;

- nella circostanza, l'U.T.C. ha dettagliatamente documentato con riproduzioni fotografiche lo stato dei luoghi, avuto particolare riguardo alle lesioni lungo il tratto di strada interessato e le rotture dei manufatti di contenimento del piano viario, redigendo all'uopo una relazione tecnica, giusta nota prot. n° 14901 del 07.11.2016, che segnala l'esistenza di fondati motivi di urgenza che impongono di intervenire con estrema tempestività per ovviare ad impellenti criticità di carattere igienico-sanitario, nonché al rischio di danni alle abitazioni di privati, per i quali vi sono fondati motivi di temere l'esercizio di una denegata azione di danno temuto;

Considerato che:

- è stata accertata la condizione di malfunzionamento della condotta fognaria che non garantisce il corretto allontanamento delle acque reflue;
- è attuale e concreto il pericolo igienico-sanitario rappresentato dallo sversamento incontrollato dei reflui urbani, nonché il rischio di inquinamento delle falde acquifere circostanti l'area interessata;

Ritenuto che:

- si rende assolutamente indispensabile ripristinare la condotta fognaria danneggiata dal cedimento del corpo stradale della S.S. 116 "Randazzo – Capo d'Orlando" e, quindi, sostituire circa ml. 65 di tubazione dal diametro di 300 mm. nel tratto a monte tra la ex scuola di c/da Ficheruzza e l'abitazione della sig.ra Trapani Gina, nonché nel tratto antistante il fabbricato del sig. Salvatore Orlando per ulteriori 50 ml circa;
- il Comune di Naso, in ogni caso, non può assumersi l'onere di eseguire integralmente i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi *de quibus*, non essendo nelle condizioni di procedere anche in economia con mezzi e personale dell'Ente, ma ritiene urgente intervenire con sollecitudine al fine di scongiurare pericoli e/o impedire il peggiorare della situazione a seguito di un eventuale aggravamento degli eventi meteorologici, atteso che nella zona insistono importanti insediamenti urbani;

Dato atto che:

- quanto occorso, ovvero il cedimento del tratto di strada statale 116 "Randazzo – Capo d'Orlando" ed il conseguenziale danneggiamento della condotta della rete fognaria, nonché i danneggiamenti dei corpi di fabbrica che delimitano la carreggiata ed i muri di contenimento della stessa, sono imputabili alla insufficienza delle opere di regimentazione delle acque provenienti dalla S.S. 116, che hanno contribuito ad accentuare le precarie condizioni geomorfologiche del sito, sottoponendolo all'erosione delle acque superficiali e di infiltrazione;
- in particolare, la mancanza di adeguate opere di regimentazione delle acque provenienti dal tombino/fossa di guardia sito nelle immediate vicinanze del fabbricato della sig.ra Trapani Gina che, convogliando le copiose acque provenienti da monte verso valle, finisce per scaricarle sui fondi sottostanti. E' stato riscontrato che dette acque si infiltrano nel terreno continuando il loro effetto di erosione anche in profondità, minando le caratteristiche di portanza del terreno di fondazione della S.S. 116 dal Km. 50+380 sino al km. 50+600;

- a causa di tale processo erosivo, il piano viario della S.S. 116, nel tratto in questione, soffre dei continui e progressivi assestamenti del terreno, specie in concomitanza delle precipitazioni più intense (come accaduto nelle ultime settimane del mese di ottobre 2016 e in questa settimana), adeguandosi alla nuova situazione statica proprio con le profonde lesioni e fessurazioni riscontrate sulla carreggiata;

Ravvisato che:

- incombe sull'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) l'obbligo e la responsabilità di custodire e mantenere la strada e le relative pertinenze della stessa e che, pertanto, tale Ente avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada, controllare anche le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo;
- la situazione di estrema criticità in cui versa attualmente il tratto di strada in questione è riconducibile alla colposa omissione da parte dell'ANAS di qualsivoglia intervento di mitigazione del rischio idraulico e/o messa in sicurezza dei luoghi *de quibus*, tenuto conto della protratta inerzia con cui si è rifiutata di esitare le molteplici segnalazioni avanzate dalla scrivente Amministrazione e direttamente dai privati interessati dal dissesto;

Visto:

- l'art. 2051 del codice civile;
- l'art. 14 del codice della strada, a mente del quale: spetta agli enti proprietari e ai loro concessionari provvedere a manutenzione, gestione e pulizia delle strade pubbliche, comprese pertinenze, arredo, impianti e servizi, prevenendo (o segnalando) qualsiasi situazione di pericolo o di insidia;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, in base al quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;
- l'art. 54 lett. "C" D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- a nulla sono valse le bonarie e preventive sollecitazioni fatte dal Comune di Naso.

ORDINA

1. **al Responsabile dell'Area Tecnica 1 del Comune di Naso**, di affidare con estrema urgenza, ad una ditta specializzata in lavori stradali e sottoservizi, l'esecuzione dei lavori di ripristino e sostituzione di circa ml. 115 di tubazione dal diametro di 300 mm. di condotta fognaria, nel tratto di strada statale 116 "Randazzo - Capo d'Orlando" interessato dallo smottamento, ritenendo tali interventi estremamente urgenti ed indispensabili, provvedendo altresì alla delimitazione dell'area di cantiere ed alla collocazione di idonei dispositivi di sicurezza a protezione della sede stradale, la cui circolazione viaria deve essere in ogni caso garantita anche durante i lavori;
2. **all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade**, con sede in Via Basilicata di Misterbianco (CT), a provvedere, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica della presente Ordinanza, alla puntuale esecuzione di tutte le opere di manutenzione straordinaria della S.S. 116 "Randazzo - Capo d'Orlando" dal Km. 50+200 sino al km. 50+600, finalizzate alla realizzazione di adeguate opere di

regimentazione delle acque provenienti dalla S.S. 116, nonché alla messa in sicurezza del rilevato stradale interessato dagli smottamenti, previo consolidamento delle strutture pertinenziali della strada *de qua*.

AVVERTE

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade che, nella denegata ipotesi di mancato adempimento di quanto ordinato al punto 2) del presente provvedimento amministrativo, il Comune di Naso interverrà in via sostitutiva all'esecuzione delle summenzionate opere di manutenzione straordinaria - previa formale comunicazione - imputandone a suo esclusivo carico tutti i relativi costi e maggiori oneri che ne deriverebbero, ritenendoli, in ogni caso, responsabili di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'intemperività e/o dall'eventuale omissione degli atti di loro esclusiva competenza, tenuto conto che tale comportamento reiteratamente omissivo esporrebbe a grave pericolo la collettività e, come tale, integrerebbe gli estremi disciplinati dalle fattispecie di cui agli artt. 56, 328, 450 e 650 c.p.

DISPONE

- che copia della presente venga notificata a mezzo posta elettronica certificata:
 - a S.E. il Prefetto di Messina;
 - all'A.N.A.S. - sede di Misterbianco (CT);
 - al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
 - al Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina;
 - al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Naso;
 - al locale Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
 - al Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118;
 - all'Area Tecnica 1;
 - al Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Naso e con affissione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali forme.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia

